



Art. 123 ^(*)

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. ⁽⁷⁾ *Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, **alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis*** ⁽¹⁴⁾.

3. I compiti delle province in materia di *dichiarazioni di inizio attività* ⁽⁸⁾ e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento ⁽⁹⁾.

4. *Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare* ⁽⁸⁾ dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la *proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali* ⁽⁸⁾ dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; *nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso* ⁽¹²⁾ **dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria** ⁽¹⁵⁾.

5. *La dichiarazione può essere presentata da chi* ⁽⁸⁾ abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con *almeno un'esperienza biennale* ⁽⁸⁾, **maturata negli ultimi cinque anni** ⁽¹⁴⁾. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante ⁽¹³⁾.

6. *La dichiarazione non può essere presentata dai* ⁽⁸⁾ delinquenti abituali, professionali o per tendenza e *da coloro* ⁽⁸⁾ che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. ⁽¹⁷⁾ L'autoscuola deve **svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria**, ⁽¹⁴⁾ possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale ⁽⁴⁾. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾ ⁽⁴⁾ secondo criteri uniformi fissati con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* ⁽⁶⁾, **le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione**

professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte ⁽¹⁵⁾.

7-bis. ⁽¹⁶⁾ In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola ⁽⁸⁾ è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente *ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* ⁽¹⁰⁾ ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato ⁽⁸⁾ quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. ⁽¹⁾ In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. ⁽¹⁸⁾ Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁶⁾ stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi ⁽¹¹⁾, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; **le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);** ⁽¹⁴⁾ le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale ⁽¹¹⁾; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida ⁽⁵⁾.

10-bis. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁸⁾ I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

- a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;**
- b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.**

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti ⁽⁸⁾ è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 ⁽³⁾ ⁽⁸⁾. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. ⁽¹⁾ *L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.*

11-ter. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁹⁾ *Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:*

- a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;*
- b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;*
- c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).*

11-quater. ⁽¹⁶⁾ *La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.*

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 155,00 a euro 624,00* ⁽³⁾.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità *per la dichiarazione di inizio attività* ⁽⁸⁾. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264 ⁽²⁾, **fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis** ⁽¹⁴⁾.

(*) Per approfondimenti, vedansi:

- DM 17.5.1995, n. 317 contenente il regolamento per le autoscuole che è stato modificato con la soppressione dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 1.
- art. 335 Regolamento al CDS - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole,
- art. 336 Regolamento al CDS - Vigilanza tecnica sulle autoscuole,
- art. 337 Regolamento al CDS - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici.

(1) Comma aggiunto dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7 (in "banca dati ITER" pag. 063486). La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

(2) Vedasi "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1991.08/01.

(3) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2009 fino al 31.12.2010, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada" pag. 195.00.02) ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis dell'art. 195 CDS introdotto con la legge finanziaria 2005 (in "codice della strada" pag. 195.00.01).

(4) L'art. 105, terzo comma, del DLG 31.3.1998, n. 112 (in "la motorizzazione 1998" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.145 o "la patente di guida" pag. 90.30.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1998.03/13) relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, ha attribuito alle province le funzioni relative a:

- autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola.

(5) La legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7 ha previsto che: *"Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".*

I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono peraltro stabiliti nell'allegato II al DM 30.9.2003 n. 40T (in "codice della strada" pag. E.182) che recepisce la direttiva comunitaria 2000/56/CE del 14.9.2000 (successivamente modificato dal DM 29.9.2008 che ha sostituito gli allegati I e II per tenere conto delle disposizioni della direttiva 2008/65/CE) (in "banca dati ITER" pag. 045245 o "la patente di guida" pag. 90.72.00).

Si rammenta che con [legge 30.3.2001, n. 125](#) (*legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*), all'art. 6, comma 2, era stato previsto che:

"Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del DLG 30.4.1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida".

- (6) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti" sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002, n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04).
- (7) Comma così sostituito dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486) che, per effetto della liberalizzazione del mercato, ha soppresso l'istituto dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia. Il medesimo DL all'art. 10, comma 5, esordisce: *"L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa."*
- (8) Parole così sostituite dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486).
- (9) Con [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486), sono state soppresse le seguenti parole: *"e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio."* in seguito alla soppressione dell'istituto dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia per effetto della liberalizzazione del mercato.
- (10) Le originarie denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002, n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".
- (11) Parole aggiunte dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) (in "banca dati ITER" pag. 063486).
- (12) Parole aggiunte dalla [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) che ha soppresso il seguente periodo: *"Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento."* e che ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto legge e pertanto dal 2.2.2007.
- (13) La [legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7](#) ha soppresso le seguenti parole: *"o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata"* e ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto dal 3.4.2007.
- (14) Parole aggiunte dall'art. 20 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144).
- (15) Parole così sostituite dall'art. 20 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144).
- (16) Comma inserito dall'art. 20 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144).
- (17) L'art. 20 c. 6 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144) ha precisato che: **"6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge."**

Si rammenta inoltre che la medesima legge ha previsto che vengano disciplinati i corsi di guida sicura avanzata. L'art. 22 c. 4 e 5 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144) ha infatti previsto:

"4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti."

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

- (18) L'art. 20 c. 7 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144) ha precisato che: **"7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."**
- (19) L'art. 20 c. 8 della [legge 29.7.2010 n. 120](#) (in "banca dati ITER" pag. 071144) ha precisato che: **"8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo."**

NOTE 30.7.2010

La [legge 29.7.2010, n. 120](#) ha apportato le seguenti modifiche, in vigore dal 13.8.2010:

- alle province compete l'applicazione delle sanzioni a carico di chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola;
- i titolari delle autoscuole devono possedere tutti i requisiti ad eccezione della capacità finanziaria e l'esperienza biennale deve essere maturata negli ultimi cinque anni;
- se più scuole autorizzate si consorziano e costituiscono un centro d'istruzione automobilistica, possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale;
- una sospensione dello svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori quando il corso non si tiene regolarmente o si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
- l'inibizione alla prosecuzione dell'attività nel caso di reiterazione, nel triennio, di alcune ipotesi, per i

soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

DOCUMENTI COLLEGATI

risol. del 22/07/1998 n. 83/E prot. 1998/65258
D.M. 17/09/1997 n. 391
circ. del 06/02/1996 n. 17/96 prot. 832/4620 - D.C. IV n. A012
D.M. 17/05/1995 n. 317
provv. 14/02/2002
decreto legisl. 15/01/2002 n. 9
legge 30/03/2001 n. 125
D.M. 08/07/1999
D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151
legge 29/07/2010 n. 120
circ. 23/09/2009 prot. 764/08.03
DI 17/12/2008
legge region. 20/08/2007 n. 23
D.L. 31/01/2007 n. 7
circ. del 11/01/2007 prot. 3127 DIV 4 - E
D.M. 06/10/2006
risol. del 26/09/2005 n. 134/E
D.M. 10/06/2004
circ. del 16/12/2003 prot. MOT3/4984/M350PaP
legge region. 13/05/2003 n. 9
provv. 21/03/1996 n. 3721
DL (non vigente) del 27/06/2003 n. 151
DL (non vigente) del 27/06/2003 n. 151
DL (non vigente) del 27/06/2003 n. 151
DL (non vigente) del 27/06/2003 n. 151
DL (non vigente) del 27/06/2003 n. 151
D.L. (non vigente) del 31/01/2007 n. 7
D.L. (non vigente) del 31/01/2007 n. 7
D.L. (non vigente) del 31/01/2007 n. 7
DL (non vigente) del 31/01/2007 n. 7